



DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA SEMPLIFICATO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CALDE,
FREDDE, PRODOTTI SOLIDI CONFEZIONATI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE
AA.TT.SS. DI BERGAMO E DELLA VAL PADANA.****PARTE PRIMA – DISCIPLINARE DI PROCEDURA****Disciplinare di Procedura**Art. n. 1: Oggetto, durata e valoreArt. n. 2: Requisiti generaliArt. n. 3: Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova3.1 Requisiti di idoneità professionale3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionaleArt. n. 4: Modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta da caricare sulla piattaformaArt. n. 5: Documentazione AmministrativaArt. n. 6: Offerta EconomicaArt. n. 7: Richiesta di informazioni e chiarimentiArt. n. 8: Modalità di svolgimento della proceduraArt. n. 9: Verifiche e obblighi dell'aggiudicatario**Art. 1 – Oggetto, durata e valore**

L'ATS di Bergamo, in unione d'acquisto con l'ATS della Val Padana, bandisce, quale Azienda capofila, procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 187 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. e i., finalizzata all'affidamento, in concessione, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici da installare in alcune sedi delle ATS di Bergamo e della Val Padana, a beneficio dei dipendenti delle ATS e delle ASST, nelle sedi in coabitazione, e degli utenti esterni, per il periodo di 48 mesi, con possibilità di proroga per 6 mesi, così come specificato:

lotto n. 1: ATS di Bergamo dal 1.10.2025 e fino al 30.09.2029 per n. 14 distributori

lotto n. 2: ATS Val Padana – Provincia di Mantova per n. 13 distributori e Provincia di Cremona per n. 18 distributori, dal 1.01.2026 al 31.12.2029

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, per consentire anche alle piccole e medie imprese di partecipare, l'appalto è suddiviso in n. 2 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti ai territori delle due ATS.

E' ammessa la partecipazione ad uno soltanto dei lotti, oppure a tutti i lotti.



Un unico offerente può aggiudicarsi uno o entrambi i lotti oggetto di procedura ai sensi dell' art. 58, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Gli importi a base di gara sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale, IVA esclusa. Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato speciale. I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente DUPS.

Per il presente appalto sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (DUVRI) e ss.mm.ii.

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) sono pari a: lotto n. 1 ATS di Bergamo - € 0,00 (zero);

lotto n. 2 ATS della Val Padana – province di Mantova e di Cremona - € 0,00;

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del codice, nell'offerta economica, devono essere indicati i costi della manodopera e quelli dell'impresa concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si stima che il costo della manodopera possa aggirarsi intorno al 30%.

La presente procedura sarà aggiudicata per lotti secondo il criterio di cui all'art. 108, comma 3, del decreto citato, quindi a favore dell'offerta che ha presentato il canone mensile maggiore a distributore.

La tabella sotto riportata individua il CIG, il CPV, l'importo a base d'asta ed il contributo ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), se dovuto, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 e di cui alla deliberazione n. 598 del 30.12.2024 della medesima Autorità:

LOTTO	CODICE IDENTIFICATIVO (CIG)	CPV	Importo a base d'asta del lotto (IVA esclusa)	Contributo ANAC
1 ATS di Bergamo	B7F9928568	42933000-5	28.224,00	//
ATS BG proroga			3.528,00	
2 ATS Val Padana	B7F992963B	42933000-5	66.960,00	//
ATS VP proroga			8.370,00	

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i., l'importo complessivo della procedura, nel quadriennio, con riferimento a tutti i lotti in gara, è stimato in € 107.082,00=, così composto:

- **lotto 1 ATS di Bergamo** – € 7.056,00/anno IVA esclusa, per un totale di € 28.224,00 iva esclusa, per l'intero quadriennio di durata contrattuale, ed € 3.528,00 IVA esclusa per proroga 6 mesi;
- **lotto 2 ATS della Val Padana** - € 16.740,00/anno iva esclusa, per complessivi € 66.960,00 iva esclusa, per l'intero quadriennio di durata contrattuale, ed € 8.370,00 IVA esclusa per proroga 6 mesi;

Non saranno ammesse offerte con importo uguale o inferiore alla base d'asta di ogni singolo lotto.



Art 2 - Requisiti generali

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023. In caso di partecipazione di consorzi, la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 16.12.2024, n. XII/3599, costituisce causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

L'Operatore Economico partecipante dovrà dichiarare di assumersi gli impegni ex art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, dovrà produrre un'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con la quale dichiara di assumersi tali impegni comunicando contestualmente: il numero degli occupati alla data della presentazione della propria offerta; il contratto collettivo nazionale e/o territoriale di settore applicato, sempre alla data di presentazione del preventivo; la suddivisione per genere del personale occupato, nonché la presenza di dipendenti con disabilità o svantaggiati.

Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e dal Decreto del Ministri dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. del 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

Si informa che l'ATS di Bergamo provvederà a verificare il possesso dei requisiti dichiarati con ogni mezzo adeguato e con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 solo nei confronti dell'aggiudicatario e, per gli impegni di cui al citato art. 102, le singole ATS consorziate, provvederanno alla verifica anche alla conclusione del contratto.

Art. 3 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova Art. 100 D.Lgs. 36/2023

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. L'ATS di Bergamo verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, mediante la produzione dei documenti da parte dell'operatore economico (rapporti di prova, o certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità), salvo che i dati richiesti non siano in possesso già dell'ATS o di altre PPAA.



3.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro della Camera del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso i competenti ordini professionali per il servizio richiesto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'Operatore Economico dichiara la propria iscrizione alla CCIAA e l'ATS verifica tale dichiarazione per tramite del sistema "visure camerali". Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

L'operatore economico partecipante deve dichiarare di aver svolto, nel triennio precedente (2022-2024) il medesimo servizio per un valore contrattuale pari o superiore al valore complessivo dei lotti per cui intende presentare offerta.

3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- possesso di almeno una tra le certificazioni standards UN EN ISO di settore: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 o 22500
- possesso di regolare certificato [HACCP](#) (Hazard Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal [Regolamento Comunitario 852/2004](#) e dal D.lgs 193/2007 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le criticità.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti dalla ditta partecipante a titolo individuale, da ciascun soggetto in caso di partecipazione plurisoggettiva.

La comprova del requisito è fornita con:

- autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo delegato con comprovati poteri di firma;
- copia della certificazione UN EN ISO posseduta con dicitura "copia conforme all'originale"

Art 4 - Modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta da caricare sulla piattaforma

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ATS di Bergamo in formato elettronico attraverso la piattaforma S.In.Tel. entro il termine perentorio delle **ore 18:00 del giorno 31.08.2025**, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta al di fuori della piattaforma o oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. È in ogni



caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare.

Il Sistema consente al fornitore di salvare il caricamento dell'offerta nelle sue varie fasi e di interrompere il caricamento e riprenderlo in un momento successivo.

Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio avviene soltanto al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della documentazione che compone l'offerta attraverso la fase "invio offerta". Si suggerisce al fornitore di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema prima di procedere all'invio.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di S.In.Tel., che consentono di predisporre:

- a) una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- b) una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- c) una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso S.In.Tel.

Il Manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Servendosi dell'apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore deve redigere, sottoscrivere e caricare sul Sistema i documenti e le dichiarazioni che seguono, redatte sulla base dei modelli allegati al presente Disciplinare e messi a disposizione in formato elettronico dalla stazione appaltante.

Si rammenta che tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma e che nella busta telematica amministrativa non dovranno essere presenti prezzi relativi all'offerta economica a pena di esclusione. Laddove fosse necessario inserire più di un file nel medesimo campo, la documentazione dovrà essere allegata caricando un'unica cartella in formato .zip, .rar o software di compressione equivalente. Si ricorda che la cartella NON dovrà essere firmata digitalmente ma SOLO i file in essa contenuti.

Art. 5 – Documentazione Amministrativa

Il concorrente debitamente registrato a S.In.Tel. e iscritto nell'Elenco Fornitori Telematico accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito, all'URL www.ariaspa.it.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatti e trasmessi ad ATS di Bergamo esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma S.In.Tel.. La



redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre un'unica busta telematica.

Nell'apposito campo *Documentazione Telematica Amministrativa* presente sulla Piattaforma SinTel l'operatore economico dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:

1. **Copia sottoscritta digitalmente della sezione II del presente DUPS**, per presa visione ed accettazione e di eventuali richieste di chiarimenti con le relative risposte;
2. **EDGUE Response**, l'operatore economico dovrà generare ed allegare la eDGUE Response in forma xml a partire dalla Request (allegato n. 1) messa a disposizione dalla Stazione Appaltante e disponibile in documentazione di gara. Per farlo è disponibile il link diretto presente in Sintel nella sezione PROCEDURE. Una volta predisposta, la eDGUE Response potrà essere trasmessa in sede di sottomissione dell'offerta per la singola procedura di gara. All'interno del modulo eDGUE è possibile utilizzare la funzionalità "Reader" che permette alle Stazioni Appaltanti e agli Operatori Economici di caricare una eDGUE Request o una eDGUE Response in formato xml e leggerla in modalità più agevole;
3. **Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o amministratore munito di potere di rappresentanza per accettazione integrale delle norme in esso contenute (allegato n. 2);
4. **Autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000)** con la quale l'Operatore Economico, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, dichiara di:
 - assumersi gli impegni previsti dall'art. 102, comma 1, lettera a), b) e c) comunicando contestualmente: il numero degli occupati alla data della presentazione del proprio preventivo; contratto collettivo nazionale e/o territoriale di settore applicato, sempre alla data di presentazione dell'offerta; la suddivisione per genere del personale occupato, nonché la presenza di dipendenti con disabilità o svantaggiati (*allegato n. 3*);
 - di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 (*allegato n. 4*);
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge n. 68/1999 (*allegato n. 4*);
 - di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (*allegato n. 4*);
 - di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti nell'art. 3, punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente DUPS allegando copia delle certificazioni UN EN ISO possedute.

In caso di società di persone/capitali in base alla tipologia di società dell'OE, si chiede di allegare ulteriore dichiarazione per ciascun socio componente del

Consiglio di Amministrazione, in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'art. 94 comma 3, 4, 5.

Inoltre, il concorrente dovrà selezionare, dall'apposito menù presente in piattaforma, la dichiarazione di accettazione ed impegno ad uniformare il proprio comportamento a quanto previsto nei seguenti documenti:

- codice di comportamento delle ATS aggregate;
- codice generale di comportamento di cui al DPR n. 62/2013;
- piano triennale anticorruzione adottato dalle ATS aggregate.

Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del



2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine indicato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'ATS di Bergamo procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'ATS di Bergamo può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Fino al giorno fissato per l'apertura della busta tecnica e della busta economica, che viene comunicato dal RUP con comunicazione di procedura sulla Piattaforma S.In.Tel. di ARIA dopo l'apertura della busta amministrativa, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere al RUP la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. In tal caso l'operatore economico dovrà prima di procedere a qualsiasi modifica comunicare al RUP l'errore rilevato e quest'ultimo valuterà se non vi sia una modifica sostanziale.

Art. 6 Busta Telematica Offerta Economica

Nell'apposito campo "Busta Telematica - Offerta economica" l'operatore economico, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà:

6.1 Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma S.In.Tel., al terzo step del percorso guidato "invia offerta", inserire il valore della propria offerta economica consistente nell'importo complessivo offerto, al netto del ribasso o la percentuale di sconto



offerta. L'offerta non deve essere uguale o inferiore all'importo complessivamente posto a base d'asta; si avverte che S.In.Tel. consente l'inserimento di un valore inferiore ma avvisa il fornitore con un apposito messaggio (alert).

6.2 Nel campo "Costi non soggetti a ribasso" indicare i rischi da interferenze previsti dalla stazione appaltante, che nel caso in specie sono pari ad € 0,00;

Inserire in un'unica cartella "zip", nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti": il modello di offerta economica allegato alla documentazione di procedura, debitamente compilato e firmato digitalmente (*allegato n. 5 – lotto n. 1 e allegato n. 6 - lotto n. 2*).

Non trattandosi di appalto di natura intellettuale devono essere indicati i costi della manodopera e quelli dell'impresa concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del Codice; pertanto, l'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato, in via meramente presuntiva, sulla base della tipologia del servizio oggetto del contratto pari ad € 28.555,20= (30% dell'importo totale posto a base d'asta).

Inoltre, l'operatore economico dichiara che il valore economico offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di procedura e, comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro. I valori dovranno essere espressi con massimo tre cifre decimali.

L'offerta dovrà avere una validità di almeno 180 giorni consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso di differenza tra il prezzo inserito in piattaforma e nel documento allegato nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti", ai fini della graduatoria stilata dalla piattaforma S.IN.TEL., farà fede quanto inserito in piattaforma.

Non sono ammesse offerte inferiori rispetto agli importi posti a base d'asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

Le modalità di firma dell'offerta economica sono le medesime già illustrate per la documentazione amministrativa.

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta", al termine della compilazione dell'offerta economica, S.In.Tel. genererà un documento in formato "Documento d'offerta.pdf" che dovrà essere scaricato, salvato dal fornitore sul proprio terminale senza modificarne il nome, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato e quindi ricaricato nell'apposito campo presente in piattaforma

Art. 7 - Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'ATS di



Bergamo per mezzo della funzionalità denominata "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma S.In.Tel. entro il perentorio termine del giorno **21.08.2025**.

Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute verranno pubblicate sulla piattaforma S.In.Tel. nell'area dedicata, almeno 2 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Eventuali integrazioni alla documentazione di procedura saranno pubblicate sul S.In.Tel., come sopra indicato.

Art. 8 - Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

È intendimento di questa Stazione Appaltante procedere con le operazioni riguardanti lo svolgimento della procedura in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma S.In.Tel., tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà data comunicazione ai fornitori mediante il Sistema.

Il RUP procederà all'apertura della Busta Amministrativa, in seduta pubblica, il giorno 3.09.2025 alle ore 10:00.

Dell'apertura della busta economica sarà data informazione per tramite della funzione "Comunicazioni di procedura" con un preavviso di almeno 48 ore.

La Piattaforma S.In.Tel. di ARIA S.p.A., consente lo svolgimento delle sessioni di procedura preordinate all'esame:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

Art. 9 - Verifiche e obblighi dell'aggiudicatario

Dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, saranno verificati i documenti di rito dell'aggiudicatario.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, è acquisita dalla Stazione Appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023).



Qualora si rendesse necessaria per le verifiche, al concorrente aggiudicatario potrà essere richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di procedura nella "Dichiarazione aggiuntiva al EDGUE". La ditta dovrà provvedervi entro 20 giorni dalla data di ricezione della specifica richiesta in tal senso.

Inoltre, nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 106 del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell'appalto. Pertanto, è fatto obbligo all'aggiudicatario di presentare alla stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;
3. nel caso in cui siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura, dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
4. nel caso in cui l'affidatario abbia dichiarato di avvalersi di subappalto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, art. 119: copia autentica del contratto di subappalto, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal citato decreto e dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94,95,96,97 e 98 del Codice, nonché dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del CC. Tale documentazione deve essere consegnata alla Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, ovvero risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l'aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, lo stesso perderà il diritto alla stipula del contratto e l'ATS di Bergamo provvederà, con proprio atto, a revocare l'aggiudicazione. In tale ipotesi, l'ATS di Bergamo, avrà diritto all'incameramento della Garanzia provvisoria, ove costituita, e potrà richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale. La Stazione Appaltante procederà ad interpellare progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.



Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di concorrenti, questo dovrà presentare la documentazione sopraindicata con riferimento a ciascun soggetto riunito.

Si avverte, a proposito di raggruppamento di imprese, che, in caso di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza, i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo.

Lo stesso raggruppamento dovrà presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza previsto dall'art. 68, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

La stipula del contratto, che avverrà da parte delle singole Agenzie in forma digitale, sarà quindi subordinata al positivo accertamento in ordine all'insussistenza a carico dell'aggiudicatario dei relativi impedimenti. Il raggruppamento dovrà presentare i documenti predetti con riferimento a ciascuna impresa partecipante allo stesso.

La partecipazione alla procedura comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate.

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

Per l'affidatario, l'offerta deve intendersi immediatamente vincolante, mentre per l'Agenzia l'impegno scaturisce a seguito dell'adozione degli atti consequenziali.

È facoltà dell'Agenzia procedente richiedere agli operatori economici invitati altra documentazione amministrativa e tecnica eventualmente ritenuta necessaria.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto.

All.ti alla presente parte:

- n. 1 – EDgue Request;
- n. 2 - Patto di integrità;
- n. 3 - modulo dichiarazione art. 102;
- n. 4 – modulo dichiarazione assenza clausole di esclusione;
- n. 5 e 6 - moduli d'offerta lotti 1 e 2;
- n. 7 – modalità tecniche di utilizzo Sintel.



SEZIONE II – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Capitolato speciale d'appalto

- Art. 1 - Oggetto del servizio
- Art. 2 - Durata del contratto, opzioni, proroga
- Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio:
- Quantità, ubicazione, luoghi di installazione e tempi di consegna dei distributori
 - Personale del concessionario
 - Distributori
 - Modalità organizzative e gestionali
 - Servizio di assistenza tecnica
 - Prezzi e sistemi di pagamento
- Art. 4 - Prodotti
- Indicazioni per la suddivisione dei prodotti
 - Standard nutrizionali degli snack e dei prodotti
 - Tipologie di alimenti e caratteristiche merceologiche
- Art. 5 - Verifiche e controlli
- Art. 6 - Corrispettivi
- Art. 7 - Penali
- Art. 8 - Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 - Obblighi specifici e responsabilità del fornitore
- Art. 10 - Norme di sicurezza
- Art. 11 - Custodia delle cose
- Art. 12 - Risoluzione del contratto
- Art. 13 - Recesso unilaterale
- Art. 14 - Garanzia definitiva
- Art. 15 - Copertura assicurativa
- Art. 16 - Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore
- Art. 17 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
- Art. 18 - Subappalto
- Art. 19 - Avvalimento
- Art. 20 - Cessione del credito
- Art. 21 - Esecuzione del contratto
- Art. 22 - Efficacia del contratto
- Art. 23 - Stipulazione del contratto
- Art. 24 - Qualificazione del contratto
- Art. 25 - Sospensione
- Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: rischi specifici e documento unico di valutazione dei rischi
- Art. 27 - Clausole di legalità / integrità
- Art. 28 - Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza
- Art. 29 - Controversie – Foro competente
- Art. 30 - Norme finali e di rinvio



ART. 1 - Oggetto del servizio

L'oggetto della gara è il servizio in concessione della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici da installare in alcune sedi dell'ATS di Bergamo e della Val Padana, (di seguito ATS) a beneficio dei dipendenti delle ATS consorziate, delle ASST nelle sedi in coabitazione e degli utenti esterni.

Le modalità di esecuzione del servizio da erogare sono quelle indicate nell'art. 3 del presente documento.

ART. 2 - Durata del contratto

Il servizio, che comprende l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, prodotti solidi confezionati, avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data indicata nel contratto, presumibilmente come sotto specificato, fatto salvo il diritto di recesso anticipato in caso di attivazione di convenzione ARIA, con possibilità di proroga per 6 mesi:

lotto n. 1: ATS di Bergamo dal 1.10.2025 e scadenza il 30.09.2029;

lotto n. 2: ATS Val Padana – Province di Mantova, ~~Crema~~ e Cremona dal 1.01.2026 e scadenza il 31.12.2029.

E' tuttavia facoltà delle ATS:

- dare inizio al rapporto in data anticipata o successiva a quella sopraindicata in relazione alla durata della procedura di gara;
- prorogare lo stesso, per il massimo di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. e i.

ART. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

Quantità, ubicazione, luoghi di installazione e tempi di consegna dei distributori

Il numero, la tipologia e l'ubicazione dei distributori da installare, distintamente per lotto, è desumibile dall'allegato fabbisogno (allegato n. 8).

La ditta non potrà eseguire eventuali trasferimenti, sostituzioni o dismissioni di distributori autonomamente o senza autorizzazione dell'Amministrazione interessata.

Qualora l'aggiudicatario ritenesse necessario incrementare o diminuire il numero dei distributori, lo stesso dovrà concordare tale variazione con l'ATS interessata. La variazione può essere proposta anche dall'ATS interessata.

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere all'installazione dei distributori, nei luoghi indicati dalle ATS consorziate, entro 15 giorni dalla data di inizio del contratto indicata nella comunicazione di affidamento.

Il collegamento agli impianti dovrà essere effettuato utilizzando le prese già esistenti e disponibili; nessun costo per l'acqua e l'energia elettrica utilizzate sarà addebitato all'impresa appaltatrice/concessionaria del servizio in questione. L'installazione e gli



allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni delle singole ATS.

Non è ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibile.

La collocazione dei distributori deve essere concordata con i Responsabili individuati dalle ATS. La ditta non potrà muovere eccezione alcuna o pretendere una diversa collocazione rispetto a quella stabilita dall'ATS interessata.

Le ATS provvedono in proprio alla pulizia dei locali, vani ed atri dove sono installati i distributori.

Le ATS, altresì, garantiranno l'erogazione di energia elettrica, acqua necessarie per il funzionamento dei distributori, l'eventuale assistenza tecnica necessaria per l'installazione degli stessi, secondo le caratteristiche disponibili (tensione, pressione, ecc...) e il ritiro dei rifiuti.

La ditta non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche delle ATS o per altro motivo, comunque non imputabile alle ATS stesse. Così pure, le ATS non sono responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o da vandalismo.

La ditta dovrà installare, nei locali individuati dalle ATS, recipienti porta rifiuti da 100 litri con coperchio a ritorno automatico. Tali recipienti devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inadatti allo scopo.

Personale del concessionario

La ditta aggiudicataria per l'esecuzione del servizio si avvarrà del necessario personale, di sicura moralità, in regola con le normative sanitarie e di leggi in vigore, che osservi la normativa e le disposizioni disciplinari delle ATS consorziate, riservando allo stesso il trattamento previsto dalle vigenti leggi e dai contratti nazionali di categoria.

Tutti i dipendenti della ditta aggiudicataria, quando entrano nelle sedi delle ATS, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento e muniti di adeguati strumenti di protezione previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

La ditta aggiudicataria deve assicurare la regolare continuità del servizio, controllando in modo particolare il carico e il funzionamento dei distributori. In caso di sciopero o agitazioni del personale dipendente della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà comunicare le procedure di urgenza da adottare, almeno 48 ore prima.

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori automatici e che viene in contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche in confezioni chiuse, deve avere assolto gli obblighi della normativa di igiene e sanità pubblica previsti dal Reg CE n. 853/2004 All. II cap. 12.

Il personale adibito al trasporto ed alla distribuzione dei prodotti deve essere formato, oltre che sui temi della sicurezza alimentare previsto dal "Pacchetto Igiene" (igiene degli alimenti e della nutrizione, merceologia degli alimenti, controllo di qualità), anche sui



requisiti specifici e sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti presenti nei distributori per ogni ATS.

Distributori

Le apparecchiature da installare devono:

- essere di nuova o recente fabbricazione (non anteriore al 2023), conformi alla normativa CEE ed alle leggi di igiene e sicurezza alimentare vigenti, in possesso almeno della classe energetica A, secondo la normativa della Commissione Europea 2021;
- utilizzare, per l'illuminazione interna, una tecnologia a LED.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile dei danni derivanti a persone o cose, cagionati dagli apparecchi di distribuzione installati ovvero dai prodotti distribuiti.

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l'assistenza tecnica della ditta.

Fermi restando i controlli disposti e le prescrizioni impartite, in relazione all'uso, dall'autorità sanitaria, qualora la ditta aggiudicataria sottoponga a trattamento l'acqua fornita dall'ATS, deve assicurarsi che la stessa possieda i requisiti di cui al D. L.vo n. 31 del 2 febbraio 2001.

Dell'installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all'autorità competente per la sicurezza alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.e i. art. 6.

Modalità organizzative e gestionali

La ditta aggiudicataria dovrà avere un numero di operatori sufficienti ed adeguatamente istruiti per eseguire gli adempimenti seguenti:

1. Pulizia e ripristino distributori automatici di bevande calde:

è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di pulire in modo accurato l'apparecchiatura e le tastiere, con panno monouso e apposita soluzione sgrassante/disinfettante, prestando attenzione alle pareti interne ed esterne della macchina.

Per tutte le parti che vengono a contatto con sostanze alimentari e bicchieri, l'aggiudicatario deve:

- a) sostituire, ad ogni ripristino, i componenti asportabili, tassativamente con altri puliti;
- b) sanificare, settimanalmente, tutte le parti non rimovibili, utilizzando un detergente/disinfettante e sostanza battericida, per prevenire il formarsi di batteri e cattivi odori;
- c) terminate le fasi di pulizia, lavaggio ed igienizzazione, provvedere a rifornire ed effettuare alcune erogazioni-test per constatare l'efficienza dell'apparecchiatura.



2. Pulizia accurata con soluzione sgrassante/disinfettante delle apparecchiature e delle tastiere e rifornimento dei distributori automatici refrigeranti di bibite, prodotti freddi e prodotti solidi confezionati, effettuando le seguenti attività:
- a) garantire la sicurezza igienica dei prodotti erogati dai distributori automatici, anche mediante un programma di pulizia e sanificazione che deve essere parte integrante del proprio manuale di autocontrollo;
 - b) controllare che la data di scadenza e il TMC dei prodotti presenti non siano superati;
 - c) procedere all'eventuale ripristino della fornitura dei prodotti;
 - d) testare il funzionamento del distributore;
 - e) Il trasporto dei prodotti deperibili, dalla ditta ai distributori, deve essere eseguito garantendo la temperatura controllata, e, più in generale il rispetto della "catena del freddo" così come definita nella vigente normativa ove previsto.
 - f) La ditta aggiudicataria deve provvedere alla raccolta e deposito di qualsiasi rifiuto di prodotto negli appositi spazi indicati dall'ATS.

La ditta aggiudicataria, oltre ad ottemperare alle normative vigenti in materia di distribuzione automatica, deve:

- a) procedere mensilmente, mediante un incaricato, alla verifica della pulizia e dei rifornimenti delle macchine distributrici;
- b) indicare un referente per i contatti con l'Amministrazione delle ATS;
- c) assicurare che tutti i contenitori dei rifiuti per la raccolta dei bicchieri vuoti, riposti accanto ai distributori, siano puliti e siano dotati di coperchio, in modo da facilitare la pulizia;
- d) segnalare agli utenti, su ogni distributore, con appositi adesivi, le modalità di funzionamento, di pagamento e di rimborso in caso di mancata erogazione. L'incaricato della ditta dovrà concordare con l'ATS, gli orari e i giorni per ricevere richieste di nuove chiavi elettroniche per il funzionamento delle apparecchiature o per ritirare chiavi danneggiate.

Al termine del rapporto, la ditta è tenuta a disinstallare e ritirare i distributori e provvedere ai necessari ripristini senza alcun onere a carico delle ATS, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. I necessari ripristini andranno effettuati in modo graduale affiancando la nuova ditta subentrante, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

Servizio di assistenza tecnica

Il servizio di assistenza tecnica è completamente a carico della ditta aggiudicataria e dovrà consistere nella manutenzione preventiva programmata e straordinaria.

La ditta aggiudicataria deve assicurare l'assistenza tecnica in qualsiasi momento, con personale sufficiente e costantemente aggiornato, entro 12 ore lavorative, da intendersi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, dalla segnalazione del guasto o del mancato rifornimento, dal lunedì al venerdì.

Tutti i distributori, durante il periodo contrattuale, rimangono di proprietà della ditta aggiudicataria. Pertanto, tutti gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che



straordinaria, causati da guasti o da qualsiasi altro motivo devono considerarsi a totale ed esclusivo carico della ditta.

Qualora i distributori dovessero rimanere inutilizzati, la ditta, a seguito della richiesta dell'ATS interessata, provvederà alla loro rimozione entro sette giorni solari. In caso di prolungata inerzia, l'ATS richiedente provvederà direttamente alla rimozione con oneri a carico della ditta inadempiente, oltre al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui si rendesse necessario per variazione delle sedi delle ATS consorziate, dislocare i distributori in altri siti, le spese di trasferimento e installazione delle macchine dalle vecchie alle nuove sedi sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

Prezzi e sistemi di pagamento

I distributori devono essere provvisti di sistema di pagamento:

- a moneta;
- con carte di credito/debito/bancomat o app;
- con chiavi/tessere elettroniche, fornite dalla ditta gratuitamente a tutti i dipendenti dell'ATS che ne fanno richiesta.

Inoltre, i distributori devono essere tutti dotati di idoneo dispositivo "rendi resto" a moneta e di ricarica delle chiavi/tessere con i metodi: a moneta e/o con carte di credito/debito/bancomat.

I prezzi di tutti i prodotti inseriti nei distributori, riservati ai dipendenti mediante l'utilizzo di chiavi/tessere elettroniche, dovranno essere ribassati, rispetto ai prezzi al pubblico, del 10%.

In caso di cessazione del servizio o al termine, la ditta dovrà rimborsare gli importi accreditati sulle chiavi agli utenti e/o concordare con il nuovo fornitore le modalità di rimborso.

Listino prezzi distributori automatici.

La ditta dovrà provvedere ad esporre i prezzi in modo visibile e consultabile da tutti gli utenti, su ogni distributore di tutti i prodotti.

ART. 4 - Prodotti

I distributori installati dovranno necessariamente contenere i "prodotti base" richiesti nel file "elenco prodotti" allegato (allegato n. 9). Gli operatori economici potranno, in base a valutazioni di loro convenienza, ampliare l'offerta di prodotti.

Tutti i prodotti erogati devono essere selezionati fra le migliori marche presenti sul mercato e particolarmente idonei per la distribuzione automatica.

Ogni prodotto deve essere individuato dalla propria scheda merceologica. In particolare, deve essere reso disponibile accanto al distributore automatico, il materiale informativo/schede tecniche dei prodotti, con l'elenco degli ingredienti e le caratteristiche nutrizionali.

Tutti i prodotti devono essere etichettati in conformità al Reg UE n. 1169/2011.



Sui contenitori delle bevande fredde, nonché sugli snack ed altri prodotti deve essere indicata la scadenza per la validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

L'inserimento di nuovi prodotti, rispetto a quelli proposti in sede di preventivo, o la variazione dei generi distribuiti, dovranno preventivamente ottenere il benestare dell'ATS.

Le ATS avranno facoltà di controllare che i prodotti inseriti nei distributori rispettino le caratteristiche indicate nel presente documento e potranno chiedere la sostituzione dei prodotti che riterranno non rispondenti alle norme vigenti o a quelle di capitolato; in tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione richiesta.

In caso di esaurimento dei prodotti negli spazi di conservazione devono essere ricostituite le quantità entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo.

E' inoltre fatto obbligo alla ditta di provvedere per ATS di Bergamo, lotto n. 1, a minimo 1 (uno) intervento a settimana per il rifornimento dei prodotti, ad eccezione della sede di via Galliccioli dell'ATS di Bergamo, ove tale obbligo è previsto minimo 2 (due) volte a settimana. Per l'ATS della Val Padana, lotto n. 2, il rifornimento dei prodotti deve avvenire minimo 1 (una) volta alla settimana.

4.1 Indicazioni per la suddivisione dei prodotti

Secondo le linee di indirizzo della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in materia di sovrappeso e obesità di cui alla nota del 28/05/2008 prot. n. 21130, la ditta aggiudicataria è tenuta a collocare nei distributori automatici posti nei presidi sanitari, alimenti di snack a base di frutta e verdura, insalate pronte, Yogurt intero bianco alta qualità o dal latte fieno senza zucchero e senza edulcoranti secondo le indicazioni fornite nel presente capitolato. Tale necessità deriva dal fatto che le ATS devono promuovere scelte salutari per una sana alimentazione italiana.

L'assortimento per i distributori per prodotti freschi deve essere il seguente:

- 20% del distributore dedicato all'acqua minerale naturale ed effervescente;
- 10% altre bevande (di cui almeno il 5% succhi di frutta.);
- 30% prodotti freschi (panini, frutta, verdura, ecc.), con le caratteristiche sotto elencate;
- 30% prodotti a lunga durata, con le caratteristiche sotto elencate;
- 10% altri prodotti di lunga durata.

4.2 Standard nutrizionali degli snack e dei prodotti

Gli snack inseriti nei distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- contenuto energetico di max 150 kcal per singola porzione;
- contenuto di sale, max 1 gr a porzione e iodato;
- contenuto di grassi totali max 5 gr, di grassi saturi max gr 1,5, senza grassi idrogenati o trans, senza panna, senza olio di palma, di cocco, di sansa e strutto;
- assenza di edulcoranti artificiali;
- pane comune o integrale in porzione da 30-50 g
- grissini, crackers anche integrali a basso contenuto di sale;
- biscotti privi di farcitura con contenuto calorico per porzione non superiore ai 150/200 kcal., con grassi non superiori ai 5 gr. e senza grassi vegetali raffinati e grassi idrogenati.



4.3 Tipologie di alimenti e caratteristiche merceologiche

Bevande Calde:

- Caffè espresso di primaria marca nazionale, in grani macinati al momento dell'erogazione con minimo 80% di miscela arabica gr. 7 per erogazione
- Caffè in grani, decaffeinato e d'orzo gr. 1,6 per erogazione
- Caffè al Ginseng gr. 14 ad erogazione
- Caffè macchiato gr. 7 caffè e gr.3 latte per erogazione
- Latte gr. 10 per erogazione
- Cioccolata miscela di cioccolato in polvere gr. 24 per erogazione
- Cappuccino anche decaffeinato gr.1,6 caffè e gr.10 latte per erogazione
- Thè al limone gr.13/15 di polvere per erogazione

I distributori di bevande calde dovranno avere almeno le seguenti selezioni:

- caffè in grani espresso, di primaria marca nazionale: lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;
- caffè in grani : lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;
- caffè decaffeinato: lungo, ristretto, amaro, dolce e molto dolce;
- caffè al ginseng: normale, ristretto, amaro, dolce e molto dolce
- caffè macchiato: normale, amaro, dolce e molto dolce;
- cappuccino: normale, decaffeinato, amaro, dolce e molto dolce.

Bevande Fredde:

- Acqua minerale naturale e frizzante in PET 50 cl.
- Succo di frutta senza zuccheri aggiunti, di gusti assortiti 20 o 50 cl
- Spremute 100% agrumi 25 cl
- Altre bevande in lattina o PET 33 cl.
- Thé – limone/pesca 33 cl.

Frutta e verdura

- Verdura e frutta fresca pronte per il consumo, prodotte in atmosfera modificata, monoporzione;
- Macedonia di frutta senza zuccheri aggiunti, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in monoporzione;
- Frutta disidratata/essicata senza zuccheri aggiunti, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in monoporzione;
- Frutta secca sgusciata, monoporzione;
- Mousse di frutta 100% senza zuccheri aggiunti, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in monoporzione;
- Barretta di frutta al 100%, senza fruttosio aggiunto e senza edulcoranti, in



monoporzione.

Cereali

- Fette biscottate integrali
- Crackers, anche integrali
- Gallette di riso o mais
- Biscotti
- Popcorn con contenuto di sale non superiore a 1 gr per porzione
- Barrette di cereali e/o frutta secca

Merendine da forno

- Semplici a base di pan di spagna, pasta frolla e marmellata senza farcitura di crema

Sostituti del pasto

- Pane con formaggio privo di maionese, salse, creme (non è consentito l'uso di formaggi fusi e con polifosfati aggiunti);
- Pane con salume: privo di maionese, salse o creme, con salumi privi di lattosio, glutine, caseinati, polifosfati;
- Formaggio, privo di polifosfati aggiunti, accompagnato da crackers o grissini a basso contenuto di sale e con sale possibilmente iodato;
- Insalate miste pronte al consumo.

Alimenti dietetici per esigenze speciali (senza glutine)

- Biscotti senza glutine
- Crackers e grissini senza glutine a basso contenuto di sale
- Semplici a base di pan di spagna o a base di farina di riso senza glutine, pasta frolla senza glutine e marmellata senza farcitura di crema.

ART. 5 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione dell'ATS si riserva la facoltà:

- di procedere in qualsiasi momento alla verifica dei prodotti distribuiti e delle macchine impiegate ed in funzione;
- di richiedere la sostituzione dei prodotti e delle macchine riscontrate non idonei o conformi;
- di far effettuare analisi chimiche – batteriologiche dei prodotti erogati. Per tali verifiche, le eventuali spese saranno a carico dell'ATS ove il campione risultasse corrispondente ai requisiti richiesti; in caso contrario, i costi per le verifiche saranno a carico dell'Impresa, fatta salva l'applicazione di una penale come da apposito articolo;
- di effettuare dei controlli periodici mensili con l'ausilio di check list;
- di richiedere verbale mensile della verifica della pulizia e dei rifornimenti delle macchine distributrici.

Nel caso in cui si riscontrino anomalie, le ATS potranno:

- chiedere la sostituzione dei prodotti che riterranno non rispondenti alle norme vigenti o a quelle di capitolato; in tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione richiesta;



- richiedere l'aumento dei momenti di pulizia dei macchinari, ovvero l'aumento dei rifornimenti.

ART. 6 - Corrispettivi

Il prezzo indicato nell'offerta e riferito al canone annuo omnicomprendente derivante dalla gestione dei distributori di bevande calde, fredde, prodotti solidi confezionati, presso le strutture afferenti l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e presso le strutture afferenti l'ATS Val Padana, si ritiene formulato in base a calcoli di convenienza e nel rispetto di tutte le clausole del capitolato speciale.

I corrispettivi saranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi.

Nel caso in cui, trascorsi i 12 mesi, la ditta aggiudicataria riveda i "prezzi contante" e i "prezzi riservati", dovrà riconsiderare lo stesso margine di aumento per il corrispettivo da versare all'Amministrazione; tale variazione sarà applicata nella misura massima prevista dalla legge dell'indice accertato dall'ISTAT con riferimento alle variazioni verificatesi nell'anno precedente (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI).

In vigenza di contratto, il canone potrà essere ridefinito, al rialzo o al ribasso, in caso di variazione del numero di distributori, in modo proporzionale al numero stesso e di comune accordo fra le parti, tenuto conto degli importi offerti per singolo distributore.

Non viene garantito un quantitativo minimo di consumo di prodotti.

ART. 7 - Penali

Qualora il servizio non dovesse essere effettuato nei termini stabiliti, le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare a loro insindacabile giudizio previa contestazione formale, le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni distributore non conforme a quanto richiesto;
- € 200,00 per mancata pulizia dei distributori;
- € 100,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quelli richiesti;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo, oltre il giorno lavorativo previsto, per la ricostituzione delle quantità dei prodotti in caso di esaurimento o per ogni giorno di fermo macchina;
- € 50,00 per ogni prodotto scaduto presente all'interno del distributore al momento del suo prelievo da parte dell'utente;
- da € 50,00 a € 300,00 per ogni altra infrazione accertata.

Per le inadempienze contestate dall'ATS interessata, la Ditta dovrà trasmettere alla stessa, le proprie deduzioni, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo PEC. Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano oltre il suddetto termine di 15 giorni, saranno applicate all'appaltatore le penali indicate nel presente articolo.



Le sanzioni previste possono essere applicate più volte se gli eventi si verificano più volte nell'arco dell'anno.

ART. 8 - Fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento dovrà essere effettuato trimestralmente, previa emissione della fattura da parte delle ATS ed entro 30 gg. dalla ricezione della stessa.

Le ATS invieranno le fatture unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- a) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- b) indicare le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 9 - Obblighi specifici e responsabilità del fornitore

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'Azienda sia di terzi.

La ditta si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;



- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine il fornitore si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente capitolato, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine il fornitore è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta aggiudicataria, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente capitolato, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 10 - Norme di sicurezza

Per quanto riguarda le norme di sicurezza, dovranno essere osservate le prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ATS di Bergamo per il lotto n. 1 e della Val Padana per il lotto n. 2, al quale la ditta aggiudicataria dovrà fare riferimento per ogni e qualsiasi informazione.

La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti sia dell'ATS affidataria che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolge il servizio, in particolare il D. Lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria, in particolare, a titolo esemplificativo dovrà:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
- dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie.



ART. 11 - Custodia delle cose

Le ATS consorziate non si costituiscono in alcun modo depositarie dei beni che vengono a trovarsi nei locali, rimandandone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo della ditta, senza responsabilità per le ATS medesime per mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovuti a qualunque causa, non esclusi gli incendi.

Le ATS sono espressamente esonerate da qualsivoglia responsabilità in ordine a possibili controversie con l'utenza, nonché in ordine alla conservazione ed alla piena efficienza degli apparecchi, conservando integro il diritto alla riscossione dell'intero corrispettivo.

L'esclusione della responsabilità viene estesa per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori e per furti e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

ART. 12 - Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle Amministrazioni, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ciascuna Amministrazione e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto del servizio non autorizzato dalle Amministrazioni;



- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

ART. 13 - Recesso unilaterale

In materia di recesso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92 comma 4 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relativi ai servizi/forniture eseguite, così come previsto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36//2016. In particolare, ciascuna Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con mail PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi/forniture ed effettua la verifica di regolarità dei servizi e delle forniture in questione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a



comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto il servizio previsto nel presente capitolato;
- e. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- f. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Non è consentito il recesso da parte della ditta aggiudicataria.

ART. 14 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, la ditta, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.



Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, Il valore della garanzia definitiva, così come stabilito all'art. 117, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sarà determinato aumentando il 10% di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Se la ditta è in possesso delle certificazioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva potrà essere ridotta nelle percentuali indicate. In questo caso la ditta dovrà produrre copia sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante o suo delegato con comprovati poteri di firma delle certificazioni di cui si avvale per la riduzione.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Le ATS di Bergamo e della Val Padana, ai sensi dell'art. 117 comma 5, hanno diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Le ATS possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Le ATS, ognuna per i propri contratti, possono richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia, sia essa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la scadenza del contratto.

La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 (fideiussione bancaria) con le modalità di cui al secondo periodo dello stesso comma. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, ove richiesta, presentata in sede di offerta da parte dell'ATS, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.



Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente documento devono essere conformi previsti dalla normativa di specie.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 15 - Copertura assicurativa

La ditta affidataria risponde per ogni danno a persone e/o cose causato dall'utilizzo, trasporto, dall'installazione, dall'erogazione del servizio di distribuzione, e nell'espletamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente paragrafo del presente articolo, l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea **polizza assicurativa**, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00= (dicasi duemilioni di euro).

ART. 16 - Direttore dell'esecuzione del contratto e referenti dell'appaltatore

Ciascuna ATS potrà nominare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, il proprio direttore dell'esecuzione del contratto al quale saranno demandati dal RUP i compiti previsti dal citato art. 114. Lo stesso dovrà inoltre controllare la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente e il responsabile incaricati di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario stesso da comunicare alle Amministrazioni, fornendo i relativi recapiti. Queste si rivolgeranno direttamente a tali soggetti della ditta aggiudicataria per verificare l'esecuzione del contratto e per ogni eventuale problema che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio.

ART. 17 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei 60 giorni successivi, l'ATS interessata può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui precedente comma non risultino sussistere le clausole ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 e s.m. e i.

Decorso i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.



In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, il contratto si trasferirà agli eredi o si risolverà secondo decisione dell'ATS coinvolta. Se l'ATS intendesse proseguire il rapporto con gli eredi essi saranno tenuti, dietro richiesta scritta, a produrre a proprie cura e spese tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 18 - Subappalto

La ditta, a pena di nullità della cessione, non potrà cedere a terzi il servizio oggetto del presente appalto, salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente capitolato speciale d'appalto possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione delle ATS interessate, a condizione che:

- Il sub appaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'ATS di riferimento almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo Decreto. L'ATS destinataria verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 36/2023. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun



ribasso; l'ATS sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'ATS di Bergamo, in qualità di stazione appaltante capofila, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

I subappaltatori possono richiedere alle ATS i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite, che gli saranno rilasciate previa richiesta presentata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.at-bg.it prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

ART. 19 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, è ammesso l'avvalimento.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario per la partecipazione ad una procedura di appalto di servizi, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione alla procedura il contratto di avvalimento in originale o copia autentica.

ART. 20 - Cessione del credito

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 sono estese ai crediti verso le ATS derivanti da contratti di forniture/servizi. Le cessioni di credito potranno essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, e dell'Allegato II.14, art. 6, del D.Lgs. 36/2023 ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle



amministrazioni debitorici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, e dell'art. 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, ***l'ATS di Bergamo dispone il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).***

ART. 21 - Esecuzione del contratto

Luogo di esecuzione del contratto sarà la città dove ha sede ciascuna Amministrazione contraente e l'aggiudicatario dovrà indicare l'esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che ogni Amministrazione gli dovrà fare per l'esecuzione del contratto.

ART. 22 - Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative (art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023), sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Amministrazione lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge. Si precisa al riguardo ai sensi del comma 10 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che la pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

ART. 23 - Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente capitolato e quelle proposte in sede di offerta.

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione degli esiti di gara, e, nel caso di appalto sopra soglia, decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023).

Ogni ATS procederà a stipulare il proprio contratto con l'aggiudicatario in modalità elettronica, una volta verificata l'assenza di impedimenti.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.



L'imposta di bollo a carico del fornitore, se dovuta, va assolta in modalità virtuale previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati entro venti giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con le modalità che saranno indicate in seguito dall'ATS.

ART. 24 - Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

ART. 25 - Sospensione

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze particolari, che impediscono che il servizio affidato proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il R.U.P., possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, per il tempo strettamente necessario. Per le disposizioni di specie in materia si rimanda all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione: documento unico di valutazione dei rischi

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e norme vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene (art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 5 marzo 2008, n. 3) dotando quindi il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguita, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'Agenzia contraente da ogni e qualsiasi responsabilità.

La mancata osservanza di tali norme comporta la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto delle ATS di richiedere ed ottenere il risarcimento per i danni patiti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, modificato dal D. Lgs. 106/2009 è stato verificato che sussistono rischi da interferenza derivanti dall'espletamento del servizio in argomento. Conseguentemente all'aggiudicazione, pertanto, si renderà necessaria l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze sulla scorta dei documenti che saranno inviati dalla ditta affidataria (modalità di svolgimento dei lavori, rischi introdotti negli ambienti di lavoro del committente, etc.)all'ATS di riferimento.

ART. 27 - Clausole di legalità/integrità

Le ATS di Bergamo e della Val Padana hanno adottato un proprio codice di comportamento accessibile sui siti internet aziendali, che costituisce un complesso di regole



di valore etico cui debbono attenersi le Amministrazioni stesse, i loro dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con le medesime nello svolgimento delle loro attività.

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza dei suddetti Codici e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione inserito nel PIAO e adottati dalle ATS e reperibili nei rispettivi siti internet.

L'aggiudicatario ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XII/3599 del 16.12.2024, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che le Amministrazioni si riservano il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

In sede di presentazione della documentazione di offerta verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 -ter del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 28 - Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

Informativa Interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (sede legale in Via Galliccioli n. 4 – 24125 Bergamo, tel. 035-385.111 - PEC: protocollo@pec.ats-bg.it, sito web: www.ats-bg.it), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)



esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Agenzia di Tutela della Salute Di Bergamo è il seguente soggetto: LTA s.r.l.	P.IVA 14243311009	Via/Piazza Via della Conciliazione n. 10	Cap 00193	Comune Roma
---	-----------------------------	--	---------------------	-----------------------

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;



- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;



- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità.

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza prevista dalla legge citata.

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS della Val Padana.

ART. 29 - Controversie - Foro competente

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione inerente alla procedura di gara esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza dell'ATS di Bergamo, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

Le parti danno atto, altresì, che per qualsiasi controversia o contestazione connessa all'esecuzione degli obblighi contrattuali, sarà competente, in via esclusiva, il Foro avente sede nel territorio di ciascuna ATS, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

In caso di controversie, nelle more d'eventuale giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, la Ditta fornitrice non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l'incameramento, ove costituita, della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'ATS di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 30 - Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente sezione si farà riferimento alla normativa generale e speciale, anche comunitaria, che regola la materia, alle norme del codice civile, agli usi ed alle consuetudini.

La presente parte si compone di 30 articoli e n. 2 allegati (elenco prodotti e fabbisogno).

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 29 della presente sezione "capitolato speciale d'appalto".

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____
